

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0488	Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0477	Mancata attuazione della Direttiva 2009/49/CE che modifica le Direttive 78/660/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/0214	Direttiva 2009/44/CE che modifica la Dir. 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del Regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di Regolamento titoli e la Dir. 2002/47/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2011/0209	Mancata attuazione della Direttiva 2009/14/CE, recante modifica della Direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2010/0810	Mancata attuazione della Direttiva 2009/111/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2010/0809	Mancata attuazione della Direttiva 2009/83/CE della Commissione che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2010/0808	Mancata attuazione della Direttiva 2009/27/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0488 – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione rileva che nell’ambito del diritto interno italiano non sarebbe stata ancora attuata la Direttiva 2010/76/UE che modifica le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni.

Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva di cui si tratta, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 1° gennaio 2011 per quanto attiene alle disposizioni di cui ai punti 3, 4, 16 e 17 dell’articolo 1 nonché ai punti 1, 2, lettera c), 3, 4, lettera a), e 5, lettera b), punto iii), dell’allegato I; entro la diversa data del 31 dicembre 2011 per le disposizioni diverse da quelle specificatamente indicate. Di tali provvedimenti, gli Stati membri devono, inoltre, dare comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Ai fini dell’attuazione della Direttiva 2010/76/UE, il Ministero dell’Economia e Finanze ha presentato la richiesta di apportare, al disegno di Legge di conversione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, un emendamento recante la trasposizione delle norme di cui alla stessa Direttiva. Tale emendamento assume ad oggetto il provvedimento adottato dalla Banca d’Italia il 30 marzo 2011, pubblicato nella G.U. del 7 aprile 2011 n. 80 e intitolato “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, nelle banche e nei gruppi bancari”.

impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

Scheda 2 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0477 – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/49/CE che modifica le Direttive 78/660/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione sostiene che la Direttiva 2009/49/CE, che modifica le Direttive 78/660/CEE per taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e in relazione all’obbligo di redigere conti consolidati, non è ancora stata recepita nell’ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva di cui si tratta, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 1° gennaio 2011.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/49/CE mediante Decreto Legislativo del 31 marzo 2011, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0214 – ex articolo 258 del TFUE.

“Direttiva 2009/44/CE che modifica la Dir. 98/26/CE concernente il carattere definitivo del Regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di Regolamento titoli e la Dir. 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per i sistemi connessi e i crediti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione rileva che nell'ambito del diritto interno italiano non sarebbe stata ancora attuata la Direttiva 2009/44/CE che modifica la Dir. 98/26/CE concernente il carattere definitivo del Regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di Regolamento titoli e la Dir. 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per i sistemi connessi e i crediti.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva di cui si tratta, gli Stati membri emanano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 30 dicembre 2010, applicandoli entro il 30 giugno dello stesso anno. Di tali provvedimenti, gli Stati membri devono, inoltre, dare comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto ancora notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 48, in attuazione della Direttiva 2009/44/CE. Si attende, pertanto, l'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/0209 – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/14/CE, recante modifica della Direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione rileva che, in Italia, la Direttiva 2009/14/CE, recante modifica della Direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso, non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento interno.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nell’ordinamento nazionale, entro la data del 30 giugno 2009, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 1, punto 3, punto i), seconda frase, 7, paragrafo 1 bis, e 10, paragrafo 1, della Direttiva 94/19/CE come modificato dalla presente Direttiva, le quali dovranno essere recepite entro il 31 dicembre 2010. I menzionati provvedimenti attuativi dovranno essere comunicati alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha avuto notizia dei provvedimenti succitati, ritiene che gli stessi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/14/CE mediante Decreto Legislativo del 24 marzo 2011, n. 49.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato

Scheda 5 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2010/0810 – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/111/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione rileva il mancato recepimento, in Italia, della Direttiva 2009/111/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio.

Ai sensi dell’art. 4 della Direttiva in questione, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nell’ordinamento nazionale, entro la data del 31 ottobre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti sopra citati non le sono stati comunicati, gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 26 novembre 2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/111/CE mediante D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 239. Si precisa che, conseguentemente, il 6 aprile 2011 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato, in quanto lo stesso art. 3 del suddetto Decreto Legislativo n. 239/2010 dispone che le amministrazioni provvedano all’attuazione delle disposizioni, in esso contenute, mediante le risorse previste dalla vigente legislazione.

Scheda 6– Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2010/0809 – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/83/CE della Commissione che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione ritiene che la Direttiva 2009/83/CE della Commissione, che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio, non sia stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva suddetta, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nel diritto interno, entro il 31 ottobre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

Poiché, a tutt’oggi, le misure sopra menzionate non le sono state comunicate, la Commissione ritiene che le medesime non siano state ancora adottate dalle competenti Autorità italiane, per cui la Direttiva sopra citata non sarebbe stata trasposta nell’ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/83/CE mediante provvedimento della Banca d’Italia del 18 febbraio 2011. Si precisa che, di conseguenza, il 6 aprile 2011 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari sul bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2010/0808 – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/27/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione ritiene che la Direttiva 2009/27/CE, che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio, non sia stata ancora recepita nell’ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva medesima, gli Stati membri provvedono, entro il 31 ottobre 2010, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione europea non ha ancora ricevuto notizia dei provvedimenti summenzionati, ritiene che i medesimi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva 2009/27/CE non avrebbe ancora avuto attuazione nell’ambito del sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/27/CE attraverso la modifica della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia, mediante aggiunta al testo della stessa degli aggiornamenti 5° e 6° del 22 e del 27 dicembre 2010. Si precisa che, di conseguenza, il 6 aprile 2011 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari Esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (c.d. ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi bilaterali integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascun contraente particolari diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani di seguito menzionati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In proposito, l'Accordo stabilisce che le parti contraenti designino, ciascuna, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli accordi commerciali. Tali accordi, nei quali vengono regolati il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui quello di sorvolo transiberiano spettante all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o l'effettivo controllo dell'impresa, come designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la propria sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera, laddove assumesse il controllo dell'impresa aerea italiana “designata”, le stesse condizioni di favore riservate ad un'eventuale operatore italiano che esercitasse lo stesso controllo: infatti solo nel primo caso si ammette che la controparte adotti la misura svantaggiosa consistente nella sospensione delle prerogative previste dal medesimo ASA. Ne deriva che l'operatore comunitario, a parità di condizioni con quello interno, riceve un trattamento deteriore. Peraltro l'ASA - ove prevede che le imprese designate stipulino accordi contenenti, tra l'altro, la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi – contrasterebbe con l'art. 101 TFUE, sopra menzionato, che vieta le intese distorsive della concorrenza. Infatti, la circostanza stessa per cui i prezzi, che gli operatori designati (Alitalia e Aeroflot) applicano ai rispettivi servizi, sono stati definiti per contratto e non in base ad una competizione concorrenziale, dimostra la disattivazione delle regole del mercato.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex articolo 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione del diritto di stabilimento, di cui all’articolo 43 del TCE nonché dell’obbligo, previsto dall’articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

La Commissione europea ha evidenziato l’illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, recante un emendamento all’Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970, sancendo l’illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie. Si sostiene, in particolare, che queste disposizioni costituiscono un’indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell’Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere al riguardo impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell’esporre le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all’Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Al riguardo le Autorità italiane hanno affermato che tale giurisprudenza, in quanto successiva alla stipula dell’accordo, non ha efficacia retroattiva e pertanto non risulta applicabile all’Accordo medesimo.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari Interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0474	Mancata attuazione della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0208	Mancata attuazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2010/0677	Mancata attuazione della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2011/0474 – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Ai sensi dell’art.12 della sopra menzionata Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 12 gennaio 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa nell’ambito dell’ordinamento interno.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei suddetti provvedimenti attuativi, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati dalle competenti Autorità italiane.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/114/CE mediante Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2011/0208 – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai sensi dell'art. 20 della Direttiva stessa, gli Stati membri adottano, entro il 24 dicembre 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nell'ambito dell'ordinamento interno. Per quanto attiene l'art. 13, paragrafo 4, della Direttiva in questione, gli Stati membri sono tenuti ad adottare i suddetti provvedimenti entro la data del 24 dicembre 2011. Tali disposizioni attuative sono, peraltro, immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti attuativi, sopra menzionati, che dovevano essere emanati entro la data del 24 dicembre 2010, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati dalle competenti Autorità italiane.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/115/CE mediante il Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89. Si attende pertanto l'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2010/0677 – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano, entro il 28 luglio 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa nell’ambito dell’ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti sopra menzionati, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva in questione non è ancora stata trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2010 la Commissione ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/51/CE, di cui si tratta, mediante Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010, n. 204. Si precisa che, in ragione della sua attuazione, la presente procedura è stata archiviata il 6 aprile 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato. Lo stesso art. 7 del succitato Decreto Legislativo n. 204/2010 prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo Decreto si provveda mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.